



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 700
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 7 marzo 2022

INDICE**Commissioni permanenti**8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Lunedì 7 marzo 2022

Plenaria**256^a Seduta***Presidenza del Presidente*
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.63 (testo 2) e 1.258 (testo 2), (*pubblicati in allegato*), e che l'emendamento 1.216 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2330/4/8, anch'esso (*pubblicato in allegato*).

Il relatore CIOFFI (*M5S*) comunica che, alla luce di quanto convenuto la scorsa settimana, i capigruppo di maggioranza – al termine di una proficua interlocuzione che ha coinvolto anche il Governo – hanno concordato alcune riformulazioni che verranno presentate a breve e saranno poi inviate alla Commissione bilancio per il parere.

Le votazioni degli emendamenti potranno dunque avere luogo nella giornata di domani.

Al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro domani pomeriggio e l'inizio dell'esame in Aula nella mattinata di mercoledì, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, invita i Gruppi a ritirare il maggior numero possibile di emendamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira gli emendamenti 1.3 (testo 2), 1.43, riservandosi di presentare un ordine del giorno, 1.159, 1.222 e 1.259. Ritira poi gli emendamenti 1.224 e 1.287, in vista di una loro trasformazione in ordini del giorno.

La senatrice VONO (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 1.8, 1.28, 1.53, 1.62, 1.187, 1.197, 1.253, 1.269, 1.297, 1.318 e 1.322.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.22, 1.61 e 1.162 e li trasforma, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2330/5/8, G/2330/6/8, G/2330/7/8, pubblicati in allegato. Ritira poi gli emendamenti 1.279 e 1.281 e li trasforma nell'ordine del giorno G/2330/10/8, pubblicato in allegato. Ritira infine gli emendamenti 1.225 e 1.256.

I presentatori degli emendamenti 1.163, 1.164, 1.165, 1.166 e 1.167 ritirano i rispettivi emendamenti e sottoscrivono l'ordine del giorno G/2330/7/8, al quale aggiunge la firma anche il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira gli emendamenti 1.26, 1.52, 1.57, 1.74, 1.96 e 1.145. Ritira poi l'emendamento 1.178 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2330/8/8, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e SANTILLO (*M5S*). Ritira quindi gli emendamenti 1.179, 1.183, 1.185, 1.198 e, previa sottoscrizione, 1.221. Ritira inoltre l'emendamento 1.217 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2330/9/8, pubblicato in allegato, al quale aggiunge la firma il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ritira infine gli emendamenti 1.252, 1.257, 1.294, 1.295, 1.316 (testo 2) e 1.324.

Il senatore BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) ritira gli emendamenti 1.27, 1.54, 1.56, 1.88, 1.143, 1.186, 1.196, 1.208, 1.254, 1.270, 1.298, 1.317, 1.325 e 1.333.

Il senatore FEDE (*M5S*) ritira l'emendamento 1.50.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 1.51, 1.64, 1.67, 1.131, 1.144, 1.184, 1.195, 1.255, 1.268, 1.296, 1.319, 1.323, 1.332 e 1.360.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) ritira l'emendamento 1.55.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 1.99 e lo ritira. Ritira inoltre l'emendamento 1.312.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira gli emendamenti 1.108, 1.115, 1.209 e 1.331.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.151, 1.156, 1.182 e 1.210. Ritira poi gli emendamenti 1.191 e 1.361, in vista di una loro trasformazione in ordini del giorno. Ritira infine gli emendamenti 1.300 e 1.321.

La senatrice LUPO (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.320 e 1.357.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) ritira gli emendamenti 1.329, 1.330, 1.339, 1.341, 1.342, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.352, 1.353, 1.354 e 1.356.

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 1.267 (testo 2).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive inoltre gli ordini del giorno G/2330/1/8 (già emendamenti 1.81 e 1.284) e G/2330/4/8 (già emendamento 1.216).

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, martedì 8 marzo 2022, alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

G/2330/4/8 (già 1.216)

BERUTTI, STEGER

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»,

premesso che:

il disegno di legge delega ha lo scopo di accelerare il processo di semplificazione della disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve periodo – contribuirà *medio tempore* al complessivo rilancio economico del Paese, riducendo i tempi di gara e di stipula dei contratti anche attraverso la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori economici (comma 2, lettera *i*);

considerato che:

la necessità di raggiungere rapidamente gli obiettivi della legge delega è molto sentita soprattutto nel settore dei servizi in quanto, a causa della mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori economici omogeneo ed efficiente, i tempi di espletamento delle gare di servizi sono particolarmente lunghi e le risultanze sono spesso soggette a ricorsi giurisdizionali che rallentano il concreto avvio delle attività;

il sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore degli appalti di lavori, invece, rappresenta già oggi un rilevante modello di efficiente gestione dei controlli preliminari per la selezione dei contraenti pubblici, atteso che consente di verificare, tra le altre cose, prima ancora dell'apertura delle procedure di gara, se gli aspiranti aggiudicatari possiedono i requisiti richiesti dal codice dei contratti;

posto che:

l'attestazione SOA, per un verso pone su un piano di pari opportunità i potenziali concorrenti, indicandone per ciascuna categoria di lavori il livello di esperienza pregressa in base a criteri predeterminati e, per l'al-

tro, solleva le stazioni appaltanti dall'esecuzione di complesse verifiche sulle dotazioni strumentali e sulla capacità operativa dei medesimi concorrenti, consentendo la celerità delle procedure;

l'obiettivo della semplificazione e del miglioramento delle procedure di gara potrebbe essere più compiutamente raggiunto tramite l'espressa estensione della qualificazione SOA ad alcuni comparti dei servizi, come potrebbero essere quelli relativi alla manutenzione del verde ed al decoro urbano, *facility management* e similari, cosa che permetterebbe di garantire il rispetto della legalità, anche alla luce della verifica dei cassellari penali e di eventuali pendenze giudiziarie delle persone fisiche che hanno ruoli di rappresentanza e gestione tecnica nelle imprese affidatarie, consentendo allo stesso tempo maggiore speditezza nelle procedure di affidamento;

ciò comporterebbe l'esame e la verifica da parte delle SOA del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese che partecipano alle relative procedure di gara, mediante suddivisione in specifiche categorie, con il duplice vantaggio di sollevare i concorrenti anche in tale settore dall'onere di dovere provare, gara per gara, i propri requisiti (producendo decine di dichiarazioni sostitutive) e di ridurre notevolmente i tempi ed i costi delle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti degli operatori economici consentendo la celerità delle procedure;

visto che:

l'estensione della certificazione SOA al settore dei servizi potrebbe permettere di mantenere il sistema dell'affidamento diretto per alcune tipologie di appalti, oggi previsti dal decreto-legge n. 176 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021, consentendo, una volta terminato il periodo di deroga dovuto all'emergenza pandemica, di mantenere gli affidamenti semplificati previa qualificazione SOA delle imprese appaltatrici, che certificati che le medesime possiedono i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal codice degli appalti pubblici;

tale estensione, oltre a favorire il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e miglioramento delle procedure di gara, comporterebbe indubbi vantaggi anche per gli enti locali, i quali potrebbero procedere in maniera più celere nelle procedure di affidamento attraverso la garanzia di un controllo approfondito e qualificato dei requisiti delle imprese affidatarie,

impegna il Governo a:

estendere anche agli appalti di servizi, di alcuni comparti, il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto della legalità, la regolarità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali.

G/2330/5/8 (già 1.22)

DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, SANTILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla lettera *b*), un criterio di delega volto alla ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche;

considerato che:

la riduzione del numero delle stazioni appaltanti risulta necessaria in considerazione che all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti sono iscritte più di 37 mila stazioni appaltanti;

il concetto di ambito territoriale ottimale per aree omogenee, già previsto nella normativa vigente in relazione a diversi aspetti della gestione di servizi pubblici essenziali, rappresenterebbe una soluzione per l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti efficiente, efficace ed economica;

diverse amministrazioni comunali si sono già organizzate per mettere in comune i servizi relativi ai lavori pubblici mediante centrali uniche di committenza sovracomunali, seguendo un criterio di aree omogenee,

impegna il Governo:

a garantire che l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti avvenga per aree omogenee, tenendo conto della popolazione residente e, nel caso di zone a bassa densità abitativa, della superficie territoriale.

G/2330/6/8 (già 1.61)

DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, SANTILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla lettera *c*), la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pub-

blici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;

considerato che:

il metodo anti turbativa, previsto dal Codice dei contratti pubblici attualmente vigente consente l'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuali di ribasso uguali o superiori alla soglia di anomalia, contribuendo a raggiungere il duplice obiettivo di rendere imprevedibile la soglia di anomalia per le imprese e di rilevare situazioni di criticità relativa al prezzo;

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valutare, mediante una graduatoria delle offerte, una serie di elementi sia qualitativi che quantitativi in considerazione dei quali è possibile determinare l'offerta con effetti a lungo termine economicamente più vantaggiosi,

impegna il Governo:

ad assicurare, nell'ambito della semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, il ricorso al criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e alla disciplina del taglio delle ali;

a privilegiare, nella semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

G/2330/7/8 (già 1.162)

FEDE, DI GIROLAMO, LUPO, SANTILLO, MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, BOCCARDI, VONO, MARGIOTTA, EVANGELISTA, BERUTTI, RUSPANDINI, TOTARO, STEGER

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla lettera *h*), un criterio di delega volto alla semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

al comma 3 si prevede che i decreti legislativi abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e rechino le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate;

considerato che:

la normativa che interviene nell'iter di approvazione, affidamento e realizzazione delle opere pubbliche è particolarmente articolata e in molte occasioni contempla una pluralità di fonti, come, ad esempio, il decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia ambientale, e il decreto legislativo n. 42 del 2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, richiedendo spesso una complessa opera di raccordo tra le diverse disposizioni,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di adozione dei decreti legislativi, la previsione delle necessarie misure di coordinamento tra il Codice dei contratti pubblici, il Codice dell'ambiente, il Codice dei beni culturali e del paesaggio e le eventuali altre discipline suscettibili di intervenire negli iter autorizzativi funzionali all'esecuzione dei contratti.

G/2330/8/8 (già 1.178)

FEDELI, MARGIOTTA, ROSSOMANDO, STEGER, SANTILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega in materia di contratti pubblici» (A.S. 2330);

premesso che:

il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

Considerato che,

una sempre maggiore parità di genere in tutti gli ambiti della società rappresenta un obiettivo cruciale per la modernizzazione del paese, come previsto anche nell'ambito delle priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

nell'ambito del provvedimento in esame, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, appare necessario prevedere che le stazioni appaltanti introducano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi a contratti pubblici per lavori servizi e forniture, quale requisito di ammissione alla procedura, l'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione almeno una quota pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici;

Rilevato, altresì, che,

l'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), come introdotto dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 (modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo), prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità»;

in attuazione di quanto stabilito dalla predetta disposizione, l'ente di normazione UNI, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, prevede la pubblicazione entro il 31 marzo 2022 di una Certificazione di Genere delle Organizzazioni denominata «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti le Politiche di parità di genere nelle organizzazioni», al seguito del completamento di una consultazione pubblica il 22 gennaio 2022;

nel provvedimento in esame non viene fatto alcun riferimento alla Certificazione di Genere delle Organizzazioni (codificata da UNI come «Linee guida sul processo di adozione di specifici KPI inerenti le Politiche di parità di genere nelle organizzazioni» la cui consultazione pubblica si è completata in data 22 gennaio e la cui pubblicazione è prevista entro il 31 marzo 2022. L'assenza di alcun riferimento alla Certificazione di Genere, rappresenta un limite importante all'efficacia delle previsioni del provvedimento in esame che necessita di essere risolto;

nell'ambito del disegno di legge in esame, pertanto, l'adozione – da parte dei partecipanti a bandi di gara, avvisi e inviti – di tale Certificazione, potrà giocare un ruolo fondamentale per garantire il rispetto della parità di genere se prevista quale requisito per l'ammissione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici;

in aggiunta, nel caso di un'auspicata estensione delle finalità delle società di benefit – disciplinate dall'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che, ai sensi dell'articolo 95, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, beneficiano di criteri di premialità nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti – includendo l’eliminazione di ogni profilo di discriminazione di genere, sarebbe auspicabile prevedere che tale finalità sia certificata attraverso l’adozione della predetta Certificazione,

impegna il Governo:

a stabilire che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi a contratti pubblici per lavori servizi e forniture, quale requisito di ammissione alla procedura, l’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione almeno una quota pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l’esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici, nonché l’adozione della Certificazione di Genere delle Organizzazioni di cui in premessa da parte dei partecipanti a tali procedure;

a stabilire che le società di cui all’articolo 1, comma 376, della legge n. 208 del 2015, perseguano, inoltre, finalità di eliminazione di ogni profilo di discriminazione di genere, anche in termini di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro e di dotazione di strutture di sostegno relativamente alle esigenze familiari in relazione alla cura dei figli e, in particolare, perseguendo l’obiettivo di garantire un sostanziale equilibrio di genere anche in termini quote di occupazione, avendo tra i requisiti l’adozione della Certificazione di cui in premessa.

G/2330/9/8 (già 1.217)

MARGIOTTA, STEGER

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» (A.S. 2330),

Premesso che,

il disegno di legge delega ha lo scopo di accelerare il processo di semplificazione della disciplina dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di permettere un coerente e rapido avvio delle opere già finanziate la cui realizzazione – oltre a creare occupazione nel breve periodo – contribuirà medio tempore al complessivo rilancio economico del Paese, riducendo i tempi di gara e di stipula dei contratti anche attraverso la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori economici (comma 2, lettera *i*);

Considerato che,

la necessità di raggiungere rapidamente gli obiettivi delle Legge Delega è molto sentita soprattutto nel settore dei servizi in quanto, a causa

della mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori economici omogeneo ed efficiente, i tempi di espletamento delle gare di servizi sono particolarmente lunghi e le risultanze sono spesso soggette a ricorsi giurisdizionali che rallentano il concreto avvio delle attività;

il sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore degli appalti di lavori, invece, rappresenta già oggi un rilevante modello di efficiente gestione dei controlli preliminari per la selezione dei contraenti pubblici, atteso che consente di verificare, tra le altre cose, prima ancora dell'apertura delle procedure di gara, se gli aspiranti aggiudicatari possiedono i requisiti richiesti dal codice dei contratti;

Posto che,

l'attestazione SOA, per un verso pone su un piano di pari opportunità i potenziali concorrenti, indicandone per ciascuna categoria di lavori il livello di esperienza pregressa in base a criteri predeterminati e, per l'altro, solleva le stazioni appaltanti dall'esecuzione di complesse verifiche sulle dotazioni strumentali e sulla capacità operativa dei medesimi concorrenti, consentendo la celerità delle procedure;

l'obiettivo della semplificazione e del miglioramento delle procedure di gara potrebbe essere più compiutamente raggiunto tramite l'espressa estensione della qualificazione SOA ad alcuni comparti dei servizi, come potrebbero essere quelli relativi alla manutenzione del verde ed al decoro urbano, *facility management* e similari, cosa che permetterebbe di garantire il rispetto della legalità, anche alla luce della verifica dei cassellari penali e di eventuali pendenze giudiziarie delle persone fisiche che hanno ruoli di rappresentanza e gestione tecnica nelle imprese affidatarie, consentendo allo stesso tempo maggiore speditezza nelle procedure di affidamento;

ciò comporterebbe l'esame e la verifica da parte delle SOA del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese che partecipano alle relative procedure di gara, mediante suddivisione in specifiche categorie, con il duplice vantaggio di sollevare i concorrenti anche in tale settore dall'onere di dovere provare, gara per gara, i propri requisiti (producendo decine di dichiarazioni sostitutive) e di ridurre notevolmente i tempi ed i costi delle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti degli operatori economici consentendo la celerità delle procedure;

Visto che,

l'estensione della certificazione SOA al settore dei servizi potrebbe permettere di mantenere il sistema dell'affidamento diretto per alcune tipologie di appalti, oggi previsti dal DL n. 176/2020, convertito con L. 120 del 2020, e dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108 del 2021, consentendo, una volta terminato il periodo di deroga dovuto all'emergenza pandemica, di mantenere gli affidamenti semplificati previa qualificazione SOA delle imprese appaltatrici, che certifichi che le medesime possiedono i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal codice degli appalti pubblici;

tale estensione, oltre a favorire il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e miglioramento delle procedure di gara, comporterebbe indubbi vantaggi anche per gli enti locali, i quali potrebbero procedere in maniera più celere nelle procedure di affidamento attraverso la garanzia di un controllo approfondito e qualificato dei requisiti delle imprese affidatarie;

impegna il Governo:

ad estendere anche agli appalti di servizi, di alcuni comparti, il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto della legalità, la regolarità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali.

G/2330/10/8 (già 1.279 e 1.281)

DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, SANTILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» A.S. 2330,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame prevede, alla lettera *q*), prevede l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

considerato che:

è imprescindibile valorizzare la fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico funzionale della stessa;

appare fondamentale promuovere il ricorso ai concorsi di progettazione e l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli della modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

dovrebbe essere tenuto in debito conto il contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto in rapporto al valore complessivo dei lavori,

impegna il Governo:

a garantire di norma la messa a gara del progetto esecutivo, limitando ad ipotesi residuali ed eccezionali il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

Art. 1.**1.63 (testo 2)**

LA MURA, MORONESE, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «principi di trasparenza e di concorrenzialità,» con le seguenti «principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti,».

1.258 (testo 2)

LA MURA, MORONESE, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di contratti-tipo» inserire le seguenti: «predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici limitatamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria ed architettura,».
